

Regolamento del Consiglio e della Presidenza Provinciale delle Acli milanesi

che specifica il regolamento delle Acli lombarde in coerenza con le norme del Regolamento approvato dal Consiglio nazionale, approvato dal Consiglio provinciale del 28 ottobre 2000

CONSIGLIO PROVINCIALE

Composizione

Art. 1

Il Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e delle scelte approvate dal XXVI Congresso delle Acli milanesi, è composto:

- con diritto di parola e di voto:
 - dai 27 Consiglieri eletti dal Congresso,
 - dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base: 7 in rappresentanza delle Zone e 7 delle Strutture di base,
 - dal Coordinatore dei Giovani delle Acli,
 - dalla responsabile del Coordinamento Donne,
 - dalla segretaria provinciale Acli Colf,
 - dal rappresentante provinciale del MAP Acli.
- con solo diritto di parola, se non già presenti con diritto di voto:
 - dai Presidenti o responsabili provinciali di US Acli, CTA, UNASP, MAP, Anni Verdi, Lega dei Consumatori, Ipsia, EMASI e cooperazione aclista;
 - da quattro rappresentanti dei Giovani delle Acli; quattro dall'US Acli e due delle Acli Colf;
 - dai Vicepresidenti delegati e Direttori EnAIP, Patronato e delle Imprese sociali promosse o partecipate dalle Acli provinciali;
 - da eventuali componenti della Presidenza provinciale designati all'esterno dei Consiglieri provinciali con diritto di voto;
 - dai Consiglieri nazionali e regionali tesserati nella provincia;
 - dai Presidenti di Zona eletti;
 - dagli ex Presidenti provinciali iscritti alle Acli;
 - fino a quattro esperti nominati dal Consiglio stesso.
 - dai componenti effettivi dei Collegi nazionali, regionali e provinciale dei Probiviri dei Revisori dei conti residenti nella provincia;

Sono inoltre invitati permanentemente alle riunioni del Consiglio Provinciale, con possibilità di intervento se il tempo a disposizione lo consente:
- i Presidenti di Circolo, Nucleo e dei gruppi organizzati riconosciuti dal Consiglio provinciale;
- i rappresentanti delle Associazioni aderenti.

Prima riunione dopo il Congresso

Art. 2

La prima riunione del Consiglio provinciale dopo il Congresso è convocata entro 20 giorni e presieduta dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti dall'assemblea dei delegati, con all'ordine del giorno le elezioni:

- del Presidente,
- degli altri componenti la Presidenza su proposta del Presidente,

- dei Revisori dei conti provinciali.

Consiglio e Presidenza provinciale

Art.3

Il Consiglio, quando si riunisce con all'ordine del giorno elezioni:

- costituisce il seggio elettorale composto da tre Consiglieri, possibilmente tra quelli a titolo consultivo;
- prende atto delle candidature e delle linee di programma che i candidati intendono attuare;
- recepisce le dichiarazioni di voto.

Elezione del Presidente

Art. 4

Il Consiglio elegge il Presidente con votazione a scrutinio segreto, su schede bianche.

Per l'elezione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri che ne hanno diritto.

Elezione della Presidenza

Art. 5

Il Presidente provinciale propone la composizione della Presidenza indicando uno o più Vicepresidenti e i Segretari provinciali, tenendo conto che:

- in casi motivati possono essere eletti in Presidenza anche dirigenti che non fanno parte del Consiglio provinciale,
- in caso di designazione di più Vicepresidenti deve essere indicato il Vicepresidente con competenze di vicario.
- i componenti la Presidenza provinciale non possono essere più di un terzo dei Consiglieri con diritto di voto.

Art. 6

Il Consiglio vota la proposta di composizione della Presidenza provinciale: ordinariamente per alzata di mano; a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri con diritto di voto.

La proposta del Presidente è approvata: in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri con diritto di voto; in seconda votazione è sufficiente il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Presidente, nel caso il Consiglio non approvi la sua proposta, ha facoltà di ripresentarla o di modificarla. La comunicazione dell'avvenuta elezione deve essere inviata alla Presidenza nazionale e regionale entro quindici giorni.

Elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale

Art. 7

I Consiglieri con diritto di voto eleggono l'ufficio di Presidenza del Consiglio, composto dal Presidente e fino a tre altri componenti: di norma con voto palese; con voto segreto su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri che ne hanno diritto.

Il Presidente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio è eletto tra i Consiglieri con diritto di voto.

Il Consiglio provinciale, nella stessa riunione in cui elegge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, decide il periodo per cui resta in carica, con facoltà, in ogni momento, di votare la sfiducia ai suoi componenti.

Svolgimento delle riunioni

Art 8

Le riunioni del Consiglio provinciale sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri con diritto di voto.

La verifica del numero legale è fatta all'inizio dei lavori e vale per tutti i punti all'ordine del giorno.

La presenza della maggioranza dei Consiglieri con diritto di voto è comunque necessaria per trattare punti dell'ordine del giorno inerenti elezioni, scadenze, approvazioni dei preventivi e rendiconti economici, mozioni di sfiducia costruttiva ed approvazione dei regolamenti.

Consiglio e Presidenza provinciale

Art. 9

Le riunioni del Consiglio, durante il mandato, sono convocate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'intesa con la Presidenza provinciale: in via ordinaria almeno ogni due mesi; in via straordinaria entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri provinciali con diritto di voto, della Presidenza regionale o della Direzione nazionale.

La convocazione deve:

- avvenire con almeno dieci giorni di anticipo, a meno di casi di comprovata urgenza;
 - indicare: l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora della riunione.
- Quando sono all'ordine del giorno: elezioni, dimissioni, approvazione di regolamenti e mozioni di sfiducia la convocazione del Consiglio deve essere comunicata anche alla Presidenza regionale ed a quella nazionale, che hanno facoltà di inviare un loro rappresentante.

Art. 10

Ciascun Consigliere provinciale, fino a tre giorni prima della riunione del Consiglio, ha facoltà di proporre all'ufficio di Presidenza del Consiglio l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno purché non riguardino elezioni, dimissioni e mozioni di sfiducia.

Il Consiglio provinciale, in apertura di seduta, valuta se ci sono le condizioni per integrare l'ordine del giorno.

Art. 11

Le riunioni del Consiglio provinciale sono presiedute dall'ufficio di Presidenza che:

- concorda con la Presidenza provinciale l'Ordine del giorno;
- cura l'attuazione delle regole statutarie e il rispetto delle procedure del presente regolamento;
- propone al Consiglio la limitazione dei tempi degli interventi in rapporto alle richieste con facoltà, nei casi in cui sia impossibile accogliere tutte le richieste, di limitare i tempi e dare precedenza ai Consiglieri con diritto di voto;
- può decidere di organizzare parte dei suoi lavori in Commissioni e determinarne i criteri di composizione. Le Commissioni costituite dal Consiglio provinciale:
- hanno compiti di ricerca, elaborazione, orientamento per le riunioni del Consiglio in seduta plenaria e di proposte operative per la Presidenza;
- concordano:
 - con l'ufficio di Presidenza del Consiglio e la Presidenza provinciale, la nomina di un loro coordinatore tra i Consiglieri eletti dai Congressi provinciale, regionale e nazionale;
 - con i Responsabili delle funzioni e dei progetti provinciali interessati, i temi da trattare,
 - in base alle disponibilità dei componenti, le modalità di lavoro.

Art. 12

Il Consiglio provinciale adempie alle funzioni statutarie che non prevedano specifici quorum di consensi, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti, espresso:

- per alzata di mano in via ordinaria;
- per appello nominale su richiesta di almeno cinque Consiglieri con diritto di voto;
- a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri con diritto di voto.

Poteri e adempimenti

Art. 13

Il Consiglio provinciale, in attuazione degli indirizzi congressuali e delle indicazioni dei Consigli nazionale e regionale:

- definisce i programmi di attività con attenzioni specifiche al radicamento territoriale, allo sviluppo dell'organizzazione dei soggetti sociali e professionali, all'azione progettuale, ai rapporti con le Istituzioni locali ed alla collaborazione con la comunità ecclesiale e forze sociali;

- specifica le procedure di aggregazione e di adesione al Movimento;
- riconosce le strutture di base, ne ratifica gli statuti e valuta le richieste di adesione alle Acli di esperienze associative provinciali o territoriali;
- stabilisce, le quote, le modalità e gli obiettivi della campagna tesseramento e ne verifica annualmente i risultati;
- decide l'istituzione delle zone, ne determina gli ambiti territoriali e stabilisce i compiti ed i rapporti con le Istituzioni locali e con le forze sociali;
- definisce le azioni rivolte le ad assicurare la regolarità della vita associativa ed a promuovere la partecipazione attiva degli associati alle attività e ne affida la realizzazione alla Presidenza provinciale ed agli organi di zona dove sono costituiti;
- informa i Consiglieri delle comunicazioni politico-organizzative degli Organi nazionali e regionali,
- approva le specificazioni ai regolamenti degli Organi provinciali e delle Strutture di base e di zona.

Art. 14

Il Consiglio provinciale, per promuovere la partecipazione dei Servizi e delle Imprese sociali all'iniziativa del Movimento, definisce le modalità con cui, in conformità ai rispettivi statuti e regolamenti:

- verificare la rispondenza degli Statuti delle strutture provinciali e territoriali dei Servizi e delle Imprese sociali promosse dalle Acli o che intendono aderire alla "Carta" approvata dal Consiglio nazionale;
- decidere il tipo di rapporto da instaurare e gli obiettivi generali di ciascun Servizio o Impresa;
- nominare, designare o accreditare i dirigenti dei Servizi e delle Imprese sociali,
- prendere visione dei bilanci delle strutture dei Servizi, delle Imprese sociali, delle associazioni specifiche e delle strutture di base che operano sul territorio della provincia;
- definire le azioni con cui verificare i requisiti richiesti alle imprese sociali che intendono utilizzare il marchio Acli;
- promuovere iniziative utili a sensibilizzare gli utenti dei Servizi e delle Imprese sociali a partecipare alla vita associativa del Movimento;
- costituire un Centro Servizi provinciale ed altri eventuali organismi atti a coordinare progettualmente ed a sostenere l'iniziativa delle singole Imprese sociali, rispetto:
 - al controllo di gestione,
 - agli adempimenti giuridici, fiscali ed amministrativi,
 - ai rapporti con le istituzioni locali pubbliche e private,
 - all'organizzazione aziendale,
 - alla promozione delle attività,
 - alla qualità ed economicità dei servizi agli utenti,
 - all'inserimento in una adeguata rete informativa e comunicativa,
 - alla formazione continua di Dirigenti, operatori e volontari.

Art. 15

Il Consiglio provinciale, al fine di raccordare l'iniziativa della Fondazione delle Acli milanesi e delle Associazioni specifiche con il programma del Movimento ed attuare la Carta delle Associazioni specifiche, definisce le modalità con cui:

- coordinare con i loro Organi le politiche aggregative e gli indirizzi strategici dei programmi di attività
- sostenere il loro raccordo con le strutture di base e di zona;
- sviluppare sinergie progettuali ed operative tra le loro diverse attività.

Art 16

L'approfondimento dei problemi e l'individuazione delle azioni con cui attuare la Carta dei Servizi e delle Imprese sociali ed il coordinamento delle Associazioni specifiche, sono curate dalla Presidenza provinciale, d'intesa con la Commissione provinciale Organizzazione Comunicazione ed Imprese sociali ed i rappresentanti delle associazioni specifiche e delle Imprese sociali.

Approvazione dei preventivi di spesa, dei consuntivi economici e patrimoniali e del consolidato

Art 17

Il Consiglio approva il preventivo di spesa delle Acli provinciali entro il 31 gennaio, il consuntivo economico e patrimoniale ed il consolidato entro il 31 maggio.

Convocazione della Conferenza Organizzativa**Art. 18**

Il Consiglio provinciale convoca la Conferenza organizzativa e programmatica a metà mandato, in coerenza con i tempi, le modalità ed i criteri di rappresentanza decisi dal Consiglio nazionale e specificati dal Consiglio regionale.

Specificazione del Regolamento**Art. 19**

Il Consiglio provinciale ha facoltà di emendare ed integrare il presente regolamento. La specificazione sono sottoposte alla ratifica della Presidenza regionale.

Dimissioni e decadenze**Art. 20**

I Consiglieri provinciali che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio.

Art 21

I Consiglieri assenti a tre riunioni consecutive, senza motivarne seriamente le cause, decadono dal Consiglio provinciale.

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati presentati che seguono l'ultimo eletto dal Congresso, fino alla concorrenza di un terzo dei componenti eletti in Consiglio provinciale.

Le decadenze e le sostituzioni dei Consiglieri sono formalizzate durante la prima seduta utile del Consiglio.

Art 22

Il Consiglio provinciale decade quando:

- ha concluso il mandato congressuale;
- viene a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi, la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti dal congresso;
- è in carica da oltre 2 anni al momento della convocazione del Congresso nazionale.

In questi casi il Consiglio, entro 20 giorni, deve convocare il Congresso provinciale e contestualmente specificare le norme del regolamento approvato dal Consiglio nazionale, verificando i requisiti di elettorato attivo e passivo dei soci. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del Consiglio provinciale entro i tempi stabiliti, provvede la Direzione nazionale d'intesa con la Presidenza regionale.

Gli Organi provinciali, dopo la convocazione del Congresso, restano in carica per l'ordinaria amministrazione.

Elezione dei Revisori dei conti**Art 23**

Il Consiglio provinciale, all'inizio del mandato, elegge tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti.

Sono eleggibili Revisori de conti gli aclisti con competenze amministrative che non ricoprano incarichi direttivi negli organi provinciali e non abbiano rapporti di lavoro con le Acli, i Servizi e le Associazioni Specifiche.

Ciascuna lista non può contenere più di due candidati a membri effettivi ed un supplente e deve essere sottoscritta da almeno cinque Consiglieri provinciali.

I nominativi dei candidati vengono raccolti in ordine alfabetico.

Convocazione del Congresso provinciale**Art. 24**

Il Consiglio convoca il Congresso provinciale che si svolge in base alle norme del Regolamento approvato dal

Consiglio nazionale del 23-24 giugno 2000 e specificate dal Consiglio regionale.
Il Consiglio, contestualmente:

- decide il tema, la data, la sede e l'O.d.g. del Congresso, specificando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere ed indicando il relatore, il programma e le modalità dei lavori;
- regola la rappresentanza delle Associazioni specifiche ed aderenti presenti sul territorio;
- formalizza l'entità degli iscritti di ogni Struttura di base che hanno diritto ad essere rappresentati in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote tessere e dei certificati di aggregazione;
- stabilisce il rapporto iscritti-delegato in base alla quale l'assemblea della Struttura di base, in rapporto alla media degli iscritti nel quadriennio, eleggono i delegati al Congresso provinciale.

I delegati da eleggere devono essere almeno 40.

La media quadriennale degli iscritti si applica anche alle Strutture di base aggregate alle Acli da meno di 4 anni, salvaguardando in ogni caso il diritto di ogni Struttura ad essere rappresentata da almeno un delegato. In caso di convocazione di un Congresso straordinario si applica la media degli iscritti negli anni di durata del mandato.

Nelle Strutture di Base commissariate durante il quadriennio il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media degli iscritti.

Nelle Province che concludono un periodo di Commissariamento, gli anni sui quali si computa la media degli iscritti sono definiti dal Commissario.

PRESIDENZA PROVINCIALE

Composizione

Art. 25

La presidenza provinciale è composta:

- con diritto di parola e voto: dal Presidente, dal o dai Vicepresidente/i e dai Segretari provinciali
- a titolo consultivo, se non già presenti con diritto di voto:
 - dal Coordinatore dei Giovani delle Acli,
 - dalla responsabile del Coordinamento donne,
 - dal Presidente dell'US Acli,
 - dal Segretario del Map,
 - dai responsabili dei Servizi e delle Associazioni Specifiche che il Consiglio provinciale, su proposta del Presidente, ha riconosciuto quali esperienze che è opportuno far partecipare in modo continuativo ai lavori della Presidenza.

Convocazione

Art. 26

La Presidenza provinciale è convocata dal Presidente; in via ordinaria almeno ogni due settimane; in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

Svolgimento delle riunioni

Art. 27

La Presidenza provinciale:

- decide le nomine di sua competenza, assume iniziative ed approva documenti e pronunciamenti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto; in caso di parità prevale quello del Presidente;
- per assolvere ai compiti di elaborazione progettuale, orientamento politico e scelte organizzative, può avvalersi di una Giunta operativa costituita al suo interno che:
 - è formata: dal Presidente e dai responsabili dell'organizzazione, dell'amministrazione e degli altri settori e funzioni più direttamente coinvolti e sui problemi da trattare;

- è convocata dal Presidente, di norma una volta alla settimana ed in ogni occasione in cui lo ritenga opportuno;
- ratifica nella sua prima riunione utile le decisioni della Giunta operativa che comportano impegni di spesa o coinvolgono le Acli milanesi su particolari forme di attività sociale e politica.

Compiti e funzioni

Art. 28

La Presidenza provinciale:

- concorda con l'ufficio di Presidenza del Consiglio la convocazione del Consiglio Provinciale e la determinazione dell'ordine del giorno,
- nomina i componenti gli Organi provinciali del Patronato e dell'EnAIP;
- sostiene l'azione dei Servizi e delle Associazioni specifiche nei confronti delle istituzioni e delle forze sociali;
- verifica periodicamente la situazione e le prospettive di ogni Servizio ed Associazione specifica ed informa il Consiglio sugli aspetti di maggior rilievo;
- assolve ad ogni altro compito previsto dagli statuti di ciascun Servizio ed Associazione specifica,
- è tenuta ad informare il Consiglio Provinciale degli indirizzi programmatici e progettuali e delle attività decise dagli Organi regionali e nazionali.

Art. 29

La Presidenza provinciale, per promuovere la partecipazione dei Servizi e delle Imprese sociali alla vita del Movimento, in coerenza con il principio di sussidiarietà:

- nomina i componenti degli Organi provinciali del Patronato ed indica quelli dell'Enaip e delle Imprese sociali aderenti alla Carta delle Imprese sociali che operano a livello provinciale;
- gestisce le azioni proposte dalla Commissione provinciale Organizzazione e dai rappresentanti delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali in attuazione degli impegni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento;
- esprime un parere di merito alla Presidenza regionale ed alla Direzione nazionale rispetto all'utilizzo del marchio Acli alle Imprese sociali che operano sul territorio della Provincia;
- richiama alle Imprese sociali i requisiti richiesti per utilizzare il marchio Acli, con particolare attenzione a:
 - far crescere la cittadinanza attiva,
 - diffondere la cultura della solidarietà,
 - soddisfare i bisogni di appartenenza delle persone,
 - coniugare valori e risultati ed efficienza e centralità della persona;
 - condividere gli orientamenti culturali del Movimento;
 - raggiungere standard elevati di qualità dei prodotti;
- specifica gli impegni di partecipazione ai programmi di attività del Movimento richiesti ad ogni struttura dei Servizi e ad ogni Impresa sociale, compresa la stipula di apposite forme di convenzione e ne sostiene l'azione nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private e delle forze sociali;
- verifica la rispondenza dei risultati e la coerenza dei rapporti delle strutture territoriali dei Servizi e delle Imprese sociali, propone al Consiglio provinciale eventuali adeguamenti di indirizzo e, in caso necessità, avvia contatti con la Presidenza regionale e la Direzione nazionale in merito all'uso del marchio ed informa il Consiglio sugli aspetti di maggior rilievo;
- sostiene la realizzazione dei percorsi formativi decisi dai Consigli ai vari livelli;
- assolve ad ogni altro compito previsto dagli Statuti di ciascun Servizio, Impresa sociale ed Associazione specifica.

Interventi straordinari

Art. 30

La Presidenza ha facoltà di:

- nominare un incaricato, scelto in collaborazione con la Zona, ove è costituita, che accompagni la Presidenza del circolo o del nucleo nel caso non fosse in grado di provvedere alle sue funzioni statutarie,
- commissariare la struttura di base, nei casi di persistenti e gravi inadempienze statutarie.

Funzioni dei membri la Presidenza

Art. 31

Il Presidente:

- convoca la Presidenza , ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
- rappresenta le Acli sul territorio della Provincia;
- firma gli atti amministrativi;
- rappresenta la Provincia all'interno del Consiglio regionale Acli;
- può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al vice presidente anziano.

In caso di decadenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri si trasferiscono al vice presidente anziano.

Qualora si riproducesse ulteriore decadenza o impedimento, i poteri si trasferiscono per successione, all'altro vice presidente od al segretario anziano.

Art. 32

Il responsabile all'organizzazione:

- cura i rapporti con le strutture di base riconosciute;
- garantisce il servizio di verbalizzazione delle riunioni di Presidenza
- comunica entro 8 giorni alle presidenze regionale e nazionale:
 - la convocazione delle riunioni in cui sono all'ordine del giorno elezioni, dimissioni, mozioni di sfiducia e specificazioni di regolamenti,
 - lo stralcio dei verbali delle riunioni che: precedono a elezioni e nomine; formalizzano dimissioni. decadenze e sostituzioni; approvano i bilanci; formalizzano i risultati della campagna tesseramento; specificano i regolamenti

Art. 33

Il responsabile dell'amministrazione:

- promuove iniziative per il reperimento delle risorse necessarie a sostenere le varie attività
- firma, unitamente al Presidente, gli atti amministrativi;
- cura la gestione della contabilità e predispone gli atti e la documentazione richiesta dai revisore dei conti;
- informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa.

Art. 34

I responsabili di progetti ed attività specifiche:

- elaborano gli obiettivi culturali, politici ed operativi;
- ne curano all'attuazione;
- verificano periodicamente in Presidenza i risultati della loro iniziativa.

Dimissioni e decadenze

Art. 35

I componenti della Presidenza che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio che valuta ed ha facoltà di accoglierle o respingerle.

Art 36

La Presidenza provinciale decade in caso di dimissioni o di decadenza del Presidente.

Il Consiglio prende atto della decadenza e viene convocato dalla Presidenza regionale entro 20 giorni, con all'ordine del giorno:

- decadenza della presidenza
- elezione del Presidente e formazione della nuova presidenza

Mozione di sfiducia

Art. 37

Nei confronti della Presidenza provinciale può essere presentata una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio provinciale con diritto di voto.

In tal caso il Consiglio Provinciale deve riunirsi entro venti giorni per discutere la mozione e votarla a scrutinio segreto; se questa viene approvata, concordare con la Presidenza regionale la convocazione, entro 15 giorni, di una nuova riunione del Consiglio provinciale, presieduta da un suo incaricato, con all'O.d.g.: elezione del Presidente e della Presidenza provinciale.

Preparazione del Congresso provinciale

Art. 38

La Presidenza provinciale, nella fase di preparazione del Congresso:

- gestisce le scelte del Consiglio provinciale;
- verifica la disponibilità dei Consiglieri provinciali uscenti a ricandidarsi e quelle dei nuovi dirigenti;
- comunica la convocazione del Congresso, entro 4 giorni dalla decisione del Consiglio, alle Strutture di Base, alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale;
- informa i partecipanti al Congresso, con almeno 10 giorni di anticipo, sulla sede e il programma dei lavori;
- predispone la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni verifica poteri ed elettorale per assicurare un regolare svolgimento del Congresso;
 - elenchi con il numero degli iscritti di ogni Struttura di Base nel quadriennio e dei delegati eletti nelle assemblee dei soci;
 - timbri, urne, matite e schede per lo scrutinio dei voti.

Passaggio di consegne

Art. 39

Il Presidente ed i Responsabili provinciali dell'organizzazione e dell'amministrazione sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza o al Commissario nominato dalla Direzione nazionale, entro venti giorni dal suo insediamento.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze regionale e nazionale.